COMUNE DI TEGGIANO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

ART. 15-TER, D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03.07.2024

Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento 1

Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria 1

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente 1

Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze 2

Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate 2

Art. 6 - Disposizioni finali 3

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento dà attuazione alla previsione dell'articolo 15-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, contenente norme di contrasto all'evasione dei tributi locali.

2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. L'irregolarità tributaria si verifica quando il soggetto istante abbia un debito di natura tributaria definito a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di € 200,00.

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

2. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi è emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 30 giorni, la licenza, l'autorizzazione o la concessione viene revocata.

5. I contribuenti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio procede a richiedere all'ufficio tributi del Comune l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.

3. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

4. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

5. In caso di irregolarità tributaria, l'istante potrà avvalersi degli strumenti di cui all'art. 3, comma 5 del presente regolamento. La documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvede a verificarne la correttezza entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio

6. L'ufficio tributi trasmetterà entro 3 giorni lavorativi la comunicazione di avvenuta regolarizzazione al fine di consentire il rilascio dei provvedimenti indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione, l'ufficio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi locali l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi locali provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.

3. L'ufficio tributi procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 30 giorni, la licenza, l'autorizzazione o la concessione viene revocata.

5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti all'art. 3, comma 5 del presente regolamento.

6. Per i tributi iscritti con procedure coattive, la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo messo a disposizione dai soggetti incaricati della riscossione o da certificazioni appositamente richieste ai predetti soggetti.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.